



Ministero dell'Istruzione
Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Statale
Vittorio Emanuele II

Via F. Lussana, 2 - Bergamo - www.vittorioemanuele.edu.it
 PEO bgtd030002@istruzione.it - PEC bgtd030002@pec.istruzione.it
 CF 80027810169 - Cod. Mecc. BGTD030002 - Cod. iPA UFPXVS



Data e prot. n. da segnature SD
 Circ. n. 329

Alle studentesse e agli studenti
Alle famiglie
Al personale docente
Classi prime-seconde-terze-quarte corsi diurni
Primo e secondo periodo didattico corso serale
Al personale ATA

Oggetto: valutazione finale classi prime, seconde, terze, quarte corsi diurni, I e II
PD corso serale AS 2019/2020 - OM n. 11 del 16 maggio 2020

Il 16 maggio 2020 è stata pubblicata dal Ministero dell'Istruzione l'**OM n. 11**, *ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti.*

Di seguito riportiamo le principali indicazioni in essa contenute, con particolare riferimento alla valutazione finale di questo anno scolastico che, come disposto dal DPCM del 17 maggio 2020 e comunicato con circolare interna n. 328, terminerà attraverso la didattica a distanza quale modalità ordinaria.

VALUTAZIONE FINALE

Per le **classi prime, seconde, terze, quarte** sono valide le seguenti disposizioni. Relativamente al comma 3 e alle deroghe riguardanti l'ammissione, far riferimento al dettaglio fornito in circolare n. 294 del 9 aprile 2020.

Articolo 4 - (Scuola secondaria di secondo grado - Valutazione delle classi non terminali)

[...]

2. Il consiglio di classe procede alla **valutazione** degli alunni sulla base dell'**attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza**, utilizzando l'intera **scala di valutazione in decimi**.

3. Gli alunni della scuola secondaria di secondo grado sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 5 e 6, e all'articolo 14, comma 7 del Regolamento.

4. Nel verbale di **scrutinio finale** sono espresse per ciascun alunno le **eventuali valutazioni insufficienti** relative a una o più discipline. I voti **espressi in decimi**, ancorché inferiori a sei, sono riportati **nel documento di valutazione finale**. [...]

5. **Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi**, il consiglio di classe predispone il **piano di apprendimento individualizzato** di cui all'articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.

6. Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe **non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all'alunno**, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a **situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche**, perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il **consiglio di classe**, con motivazione espressa all'unanimità, **può non ammetterlo alla classe successiva**.

7. Sono fatti salvi i provvedimenti di **esclusione dagli scrutini** emanati ai sensi dello **Statuto delle studentesse e degli studenti**.

Per le **classi terze e quarte**, nello stesso articolo 4 comma 4, relativamente all'attribuzione del **credito scolastico**, sono valide anche le seguenti disposizioni:

Articolo 4 - (Scuola secondaria di secondo grado - Valutazione delle classi non terminali)
[...]

4. [...] **Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno**, è attribuito un **credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo**, con riferimento all'allegato A al Decreto legislativo corrispondente alla classe frequentata nell'anno scolastico 2019/2020, **nello scrutinio finale relativo all'anno scolastico 2020/21**, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6, comma 1. La medesima **possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita**, con le tempistiche e le modalità già descritte, **per tutti gli studenti**, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, **secondo criteri stabiliti dal collegio docenti**.

[...]

Pertanto, in base a quanto disposto, la tabella di riferimento di cui all'Allegato A del D.lgs n. 62/2017, da applicare a tutte le classi terze e quarte al termine del solo AS 2019/20, così come integrata dall'OM n. 11 del 16 maggio 2020, è la seguente:

TABELLA Attribuzione credito scolastico classi terze e quarte AS 2019/20

Media dei voti	Fasce di credito III anno AS 2019/20	Fasce di credito IV anno AS 2019/20
$M < 6$	6 (*)	6 (*)
$M = 6$	7-8	8-9
$6 < M \leq 7$	8-9	9-10
$7 < M \leq 8$	9-10	10-11
$8 < M \leq 9$	10-11	11-12
$9 < M \leq 10$	11-12	12-13

(*) OM n. 11 del 16 maggio 2020, articolo 4 comma 4

Per il **I e II periodo didattico del corso serale**, sono valide le seguenti disposizioni:

Articolo 7 - (Percorsi di istruzione per gli adulti)

1. Per coloro che frequentano i percorsi di istruzione per gli adulti presso i CPIA, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, ivi compresi i percorsi attivati presso gli istituti di prevenzione e pena, la valutazione finale degli apprendimenti è effettuata, in deroga a quanto previsto dal citato decreto, **ai sensi della presente ordinanza**, tenendo conto del **Patto formativo individuale e sulla base delle attività didattiche svolte anche a distanza**.

[...]

Per studentesse e studenti con **bisogni educativi speciali**, sono valide le seguenti disposizioni particolari:

Articolo 5 - (Particolari disposizioni per la valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali)

1. Per gli alunni con **disabilità certificata** ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla valutazione sulla base del **piano educativo individualizzato**, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l'emergenza epidemiologica. Il piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6, ove necessario, integra il predetto piano educativo individualizzato.

2. Per gli alunni con **disturbi specifici di apprendimento certificati** ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il **piano didattico personalizzato**.

3. Per gli alunni con **bisogni educativi speciali non certificati**, che siano stati destinatari di specifico **piano didattico personalizzato**, si applica quanto disposto al comma 2.

4. Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il piano didattico personalizzato per gli alunni di cui ai commi 2 e 3.

RECUPERO DEGLI APPRENDIMENTI

Di seguito si riportano le prime indicazioni ministeriali relative al recupero degli apprendimenti che sarà attivato, a partire dal 1° settembre 2020, secondo modalità che saranno deliberate dagli organi collegiali di competenza - sulla base anche di ulteriori disposizioni normative - e successivamente comunicate a famiglie, studentesse e studenti.

Si ricorda che anche durante la didattica a distanza, sono state già messe in atto modalità di supporto all'apprendimento finalizzate al successo formativo: sono stati infatti attivati - così come da circolare interna n. 312 del 27 aprile - gli **sportelli didattici help a distanza** nelle seguenti discipline: *Italiano, Storia, Inglese, Francese, Tedesco, Matematica, Economia aziendale e discipline turistiche e aziendali, Diritto ed economia politica, Arte e territorio, Informatica*. Si raccomanda alle studentesse e agli studenti che hanno ancora valutazioni insufficienti nelle discipline indicate di cogliere questa opportunità, anche in relazione a quanto disposto dall'OM.

Articolo 6 - (Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di apprendimento individualizzato)

1. Per gli alunni **ammessi alla classe successiva** tranne che nel passaggio alla prima classe della scuola secondaria di primo grado ovvero alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado, **in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi**, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2 del Decreto legislativo i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe predispongono un **piano di apprendimento individualizzato** in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli **obiettivi di apprendimento da conseguire**, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché **specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento**. Il piano di apprendimento individualizzato è **allegato al documento di valutazione finale**.

2. I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano, altresì, le **attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno** e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti.

3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto legge, le **attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti**, nonché al **piano di apprendimento individualizzato**, costituiscono **attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020**.

4. Le attività di cui al comma 3 **integrano**, ove necessario, il **primo periodo didattico** (trimestre o quadrimestre) e comunque proseguono, **se necessarie, per l'intera durata dell'anno scolastico 2020/2021**.

5. Ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento sull'autonomia, le attività didattiche di cui al presente articolo sono realizzate attraverso l'organico dell'autonomia, adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa e facendo convergere sul prioritario sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali.

6. Nel caso del **trasferimento** tra istituzioni scolastiche, il piano di integrazione degli apprendimenti è trasmesso all'istituzione scolastica di iscrizione.

SITUAZIONI PARTICOLARI

Di seguito si riportano alcune situazioni particolari descritte nell'**articolo 8**.

Per evitare sovraccarico di informazioni non si riportano i commi relativi a casi non ricorrenti nel nostro istituto per l'anno scolastico in corso.

Per studentesse e studenti che hanno richiesto il **ritiro dalle lezioni entro il 15 marzo 2020**, sono valide le seguenti disposizioni:

Articolo 8 - (Situazioni particolari)

1. Agli alunni per i quali le famiglie, a qualsiasi titolo, abbiano formalmente comunicato all'istituzione scolastica di iscrizione il **ritiro dalle lezioni entro il 15 marzo 2020**, **non è consentito il reintegro in classe** per l'anno scolastico 2019/2020.

[...]

Per studentesse e studenti in **istruzione parentale** (art. 23 D.lgs 62/2017) o interessate/i al **riorientamento** e dunque al **passaggio ad altro istituto di secondo grado con diverso ordinamento**, sono valide le seguenti disposizioni:

Articolo 8 - (Situazioni particolari)

[...]

2. Gli **esami di idoneità** per l'ammissione alle classi intermedie di tutti i gradi scolastici, ivi compresi gli esami di cui agli articoli 10 e **23** del Decreto legislativo, nonché gli **esami integrativi** per l'ammissione alla frequenza di classi intermedie della scuola secondaria di secondo grado sono svolti, **in presenza entro il 1° settembre 2020, o comunque entro l'inizio della sessione straordinaria** di cui all'articolo 17, comma 11 del Decreto legislativo.

[...]

Per studentesse e studenti per cui è stato disposto il **rientro anticipato da esperienze di mobilità internazionale individuale**, sono valide le seguenti disposizioni:

Articolo 8 - (Situazioni particolari)

[...]

3. Per gli alunni che siano stati oggetto di **rientro anticipato da esperienze di mobilità internazionale individuale**, il consiglio di classe, al fine di procedere al **riallineamento del percorso** dell'alunno con quello della classe di appartenenza, tiene conto degli apprendimenti, nonché delle competenze trasversali e interculturali acquisite nel corso dell'esperienza all'estero, ancorché non certificate formalmente dalla **scuola di provenienza**, individuando forme e strumenti per procedere alla loro **valorizzazione** e formale definizione, valutando la possibilità di redigere il **piano di apprendimento individualizzato** per l'eventuale recupero e integrazione degli apprendimenti.

[...]

Nei prossimi giorni sarà programmato, come promesso, un incontro a distanza con rappresentanti di classe della componente genitori e studentesca, al fine di illustrare il contenuto della presente comunicazione.

Il Dirigente Scolastico

Patrizia Giaveri

*firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2 d.lgs.39/1993*